



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 05/03/2026, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. **2662** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2025** vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VASCO GIUSEPPE, con domicilio eletto VIA ANTONIO GRAMSCI 107 - *Pt_1*

ICORRENTE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. MIRANDA LUCA, con domicilio eletto in VIA AIRELLA 12 - CERVARO

RESISTENTE

Oggetto: ricorso ex art. 808 ter c.p.c. per la declaratoria di annullabilità del lodo arbitrale irrituale

Conclusioni - parte ricorrente: Nel merito, accertare e dichiarare, ex art. 808 ter. Il co. c.p.c., la nullità e/o annullamento e/o l'invalidità del lodo arbitrale n. 042.2024 emesso dal Collegio arbitrale della Sede arbitrale presso la *Controparte_2*, e per l'effetto disporre la sua integrale caducazione, con ogni conseguente statuizione di giustizia, ivi compresa la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti ivi contenuti - risoluzione del contratto, condanna al risarcimento del danno ed alle retribuzioni articolate-, con il ripristino dello status quo ante della posizione del calciatore *Controparte_1*, reintegrandolo per tutte le attività sportive previste dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo di categoria, con contestuale ripristino della statuizioni contrattuali antecedenti, per tutti i motivi esposti in narrativa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio a carico della parte resistente.

Parte resistente: nel merito: rigettare il ricorso della controparte perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti nella precedente narrativa. c) per l'effetto: confermare, nel merito, il lodo irrituale emesso tra le parti dal collegio arbitrale. d) in ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente legale che se ne dichiara antistatario.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato in data 22/07/2025 *Parte_1* ha impugnato il lodo arbitrale irrituale n. 042/2024, con cui il Collegio arbitrale costituito presso la *CP_3*, su ricorso in via d'urgenza promosso da *CP_1* [...], ha così provveduto:

“a. dichiara risolto a decorrere dal 16 giugno 2025 il contratto di lavoro sportivo professionistico decorrente tra le parti a far data dal 19 luglio 2024, per morosità della società datrice;

*b. accerta e dichiara la società *Parte_1* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta a corrispondere al Sig. *Controparte_1* :*

(i) a titolo di retribuzione lorda maturata nel mese di maggio 2025 e fino alla data odierna, la somma di euro 3.816,35, oltre euro 1.500,00 per indennità di trasferta maturata per il medesimo periodo;

(ii) a titolo di risarcimento del danno ex art. 17.8 Accordo Collettivo, le somme lorde già previste a titolo retributivo a favore del calciatore in ragione del contratto risolto per il periodo a far data dal 17.06.2025 e sino al 30.06.2025, che liquida in complessivi € 1.272,18 lorde, ai sensi dell'art. 17.8 A.C.

(iii) le spese di assistenza legale sostenute dal ricorrente per il presente procedimento arbitrale, che liquida in euro 400,00, oltre c.p.a. e Iva;

*c. fermo l'obbligo di solidarietà fra le parti nei confronti del Collegio Arbitrale, fa obbligo alla società *Parte_1* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di corrispondere il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in complessivi euro 400,00 oltre accessori da corrispondersi in favore del Presidente, Avv. Antonio Di Salvo, ed euro 300,00 oltre accessori da corrispondersi in favore di ciascuno degli arbitri, Avv. Francesco Maria Focardi e Avv. Saverio Schiavone;*

*d. dichiara infine la società *Parte_1* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta al pagamento dei diritti amministrativi che liquida in Euro 400,00.”*

A motivo dell'impugnazione parte ricorrente ha dedotto la nullità del lodo per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; l'annullabilità per un errore essenziale nella formazione della volontà e per eccesso di potere negoziale; in ogni caso l'assoluta invalidità per difetto di causa concreta e per contrarietà ai principi di buona fede, proporzionalità e ordine pubblico.

Il resistente si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza sotto plurimi motivi.

La causa, rigettata la richiesta di inibitoria, è stata decisa esclusivamente su base documentale a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.



2. - Occorre brevemente ripercorrere i fatti di causa che hanno dato luogo al presente giudizio.

2.1. - E' emerso *ex actis* che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro sportivo subordinato professionistico con decorrenza dal 19 luglio 2024 e con scadenza al 30 giugno 2026; il contratto prevedeva un compenso fisso annuo e di una indennità di trasferta, da corrispondersi mensilmente.

Sempre secondo quanto emerso il calciatore ha regolarmente eseguito la prestazione sportiva, senza contestazioni di sorta.

Sennonché lo stesso professionista ha lamentato il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2025 nei termini previsti dall'Accordo Collettivo; successivamente è maturata anche la mensilità di aprile 2025, anch'essa non corrisposta nei termini.

Tali circostanze risultano pacifiche tra le parti, essendo state sostanzialmente ammesse dalla stessa società anche nell'odierno ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione.

2.2. - Sulla scorta di tale inadempimento, il calciatore in questione in data 24 aprile 2025 ha messo in mora la società calcistica ai sensi dell'art. 17 Accordo Collettivo, richiedendo il pagamento delle retribuzioni arretrate e assegnando alla società il termine perentorio di 20 giorni per provvedervi, come previsto dalla disciplina collettiva, pena la risoluzione del contratto.

Alla scadenza fissata la società rimaneva inadempiente.

2.3. - In data 22 maggio 2025, l'odierno resistente ha proposto ricorso in via d'urgenza al Collegio Arbitrale *Controparte_4*, chiedendo la risoluzione del contratto di lavoro sportivo per morosità e la condanna della società al pagamento delle somme dovute e dell'indennizzo ex art. 17.8 A.C..

2.4. - Dallo storico del procedimento arbitrale, non contestato nel suo svolgimento, si rileva che la società convenuta *"si costituiva nel procedimento contestando ed impugnando la domanda ricorrente e chiedendone il rigetto per i motivi ivi svolti cui si rinvia. In sintesi, la soc. Foggia contestava il rito d'urgenza proposto dal calciatore deducendo l'avvenuto pagamento – alla data della riunione arbitrale – degli emolumenti ed indennità richieste dal ricorrente e che il mancato rispetto dei tempi previsti per il pagamento non fosse ascrivibile a causa imputabile alla soc. *Pt_1* ma vicende esterne che richiedevano l'intervento della Procura della Repubblica e della D.D.A. e che portavano alla nomina di un Amministratore Giudiziario .G) Costituitosi ritualmente il Collegio Arbitrale, fissata la riunione per la discussione e comparizione delle parti al 16 giugno 2025, all'esito del deposito delle memoria ex art. 12.1 del Regolamento CA con (cui) – tra l'altro – il ricorrente provvedeva alla precisazione del credito, si procedeva come da verbale; H) All'esito della discussione, il Collegio si riservava di decidere e, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo depositato in data 25 giugno 2025"*.

Il lodo completo di motivazione, depositato in data 22 luglio 2025 e comunicato il giorno successivo, ha stabilito quanto segue.

"Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento."



In via preliminare, in conformità al costante orientamento espresso, il CA ritiene sussistenti nella fattispecie in esame i presupposti di cui al Regolamento per l'adozione del procedimento d'urgenza anche in ragione dell'imminenza dell'apertura della sessione estiva del calciomercato.

Nel merito in relazione alla domanda di risoluzione del contratto proposta dal ricorrente giova ribadire che l'art. 17 dell'Accordo Collettivo espressamente riconosce la facoltà per il calciatore, nel caso di ritardo superiore a giorni venti rispetto il termine fissato dall'art. 7 del medesimo ^{Co} e previa costituzione in mora della società, di chiedere la risoluzione del contratto economico.

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere puntualmente adempiuto alla procedura prevista e disciplinata dal citato articolo 17 AC mentre la soc. ^{Pt_1} non ha sollevato le proprie eccezioni e, comunque, non ne ha dato prova, entro il termine di cui all'art. 17.6 AC. Ne consegue che, a mente del disposto di cui all'art. 17.7 il comportamento della società deve essere considerato come <<... adesione alla richiesta del calciatore ...>> (cfr. art. ult.rich.).

Non deve sfuggire di sottolineare che la soc. Foggia con il proprio atto difensivo ha tentato di giustificare il proprio ritardo nel pagamento adducendo ragioni ostative ad essa non imputabili. Ebbene, il CA ritiene che la motivazione non appaia sufficiente a giustificare il proprio inadempimento e ciò per due considerazioni: da un lato, non può non rilevarsi che la soc. ^{Pt_1} ben avrebbe potuto addurre le proprie ragioni in risposta alla pec di messa in mora del 24 aprile 2025 ed entro il termine di cui all'art. 17.7 dell'^{Co} cosa che non risulta agli atti e, dall'altro, la giustificazione appare "sconfessata" dal pagamento avvenuto a valle della ricezione del ricorso proposto dal calciatore.

Alla luce di quanto sopra, per espressa previsione normativa, la domanda di risoluzione del contratto economico deve essere accolta con effetto dalla data del 16 giugno 2025. In ordine alla quantificazione delle somme dovute, il ricorrente con la memoria ex art. 12.1 del RCA ha precisato il credito nei termini di cui appresso: <<... € 2.544,23 lorde a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di maggio 2025, oltre € 1.000,00 a titolo di indennità di trasferta per il medesimo periodo. € 1.272,12 lorde a titolo di retribuzione relativa al periodo 1-16 giugno 2025 oltre € 500,00 a titolo di indennità di trasferta per il medesimo periodo; ...>> (cfr. memoria art. 12.1).

La quantificazione appare corretta, congrua e, comunque, non contestata dalla resistente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo [...]"

3. - Nell'impugnare il suddetto arbitrato contrattuale la società ricorrente ha eccepito in preliminarità la nullità del lodo per mancanza assoluta di motivazione e, nel merito, ha dedotto innanzi tutto la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 808-ter, co. 2, n. 5, c.p.c.. In particolare, assume la difesa ricorrente che tale violazione non può essere esclusa sulla base del solo dato formale della partecipazione della parte al procedimento arbitrale. In quanto essa investe, al di là della partecipazione della società nel procedimento, bensì l'effettività del diritto di difesa, inteso quale possibilità concreta di articolare compiutamente le proprie ragioni su fatti decisivi. Tale effettività si concretizza nella ragionevole possibilità di allegare e provare i fatti posti a base della propria difesa senza preclusioni irragionevoli o sproporzionate rispetto allo scopo del procedimento.



3.1. - Nella specie, il diniego alla richiesta di rinvio, in presenza di un contesto eccezionale e oggettivo, avrebbe inciso sulla sostanza del diritto di difesa, determinando una decisione fondata su un quadro fattuale necessariamente incompleto. In altri termini, la violazione del principio di effettività della tutela, che costituisce limite esterno all'autonomia arbitrale.

Per stretta conseguenza il lodo sarebbe invalidato per violazione delle regole pattizie fondamentali del procedimento ex art. 808-ter, co. 2, n. 4, c.p.c., atteso che l'applicazione rigorosa delle preclusioni procedurali introdotte dall'Accordo Collettivo e dal Regolamento del Collegio Arbitrale, ancorché funzionali alla rapidità del procedimento, non legittimano tuttavia a considerare automaticamente espressione di una volontà delle parti di rinunciare al diritto di difesa laddove l'inerzia della parte ha causa in un impedimento oggettivo determinato stato di necessità o forza maggiore. Sicché la mancata opposizione nei termini non può essere equiparata a un'adesione sostanziale così come erroneamente ritenuto dal Collegio arbitrale.

L'interpretazione seguita dal Collegio ha trasformato una regola procedimentale in una presunzione assoluta di consenso, alterando l'equilibrio negoziale sotteso all'arbitrato irrituale.

Sotto altro profilo, la difesa ricorrente lamenta una sorta di eccesso di potere negoziale del Collegio Arbitrale dal momento che il C.A., pur investito di un potere decisorio pattizio, non può sacrificare il nucleo essenziale delle garanzie difensive.

3.2. - Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce il vizio di un errore essenziale e riconoscibile nella formazione della volontà arbitrale. Si tratterebbe nella specie di un errore percettivo complesso e non meramente valutativo che riguarda non la mera interpretazione giuridica della disciplina collettiva bensì la rappresentazione complessiva della fattispecie concreta.

Secondo la ricostruzione offerta dal Collegio, questi ha assunto come presupposto una ordinaria fattispecie di morosità ritenendo il ritardo come mero inadempimento volontario, così come avrebbe valutato il pagamento successivo come fatto successivo irrilevante ai fini della fattispecie risolutiva del contratto.

Tale rappresentazione è il frutto di una semplificazione percettiva della realtà fattuale, che ha condotto a una volontà negoziale non correttamente informata.

Per altro verso, si tratterebbe di errore essenziale in quanto incidente la qualificazione dell'inadempimento, sulla valutazione della sua imputabilità e sulla causa e della risoluzione.

3.3. - Con ulteriore e distinto motivo la società deduce la nullità del lodo per difetto di causa in concreto riguardo alla declaratoria di risoluzione del contratto di lavoro sportivo, in considerazione del fatto che essa è intervenuta dopo l'integrale pagamento delle spettanze, non è sorretta da alcun interesse attuale delle parti allo scioglimento del rapporto ed è conseguenza di effetti sproporzionati riguardo alla perdita definitiva del vincolo contrattuale e al depauperamento patrimoniale causato dallo svincolo del calciatore.

3.4. - Infine, la illegittimità della decisione arbitrale si apprezzerrebbe anche sotto il profilo della contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 808-ter, co. 3, c.p.c. in quanto l'applicazione dell'art. 17 A.C. in modo rigidamente



automatico, senza alcuna considerazione del comportamento complessivo delle parti e della tempestiva sanatoria, si porrebbe in contrasto con i principi inderogabili di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

4. - Tutti i motivi esposti sono, ad avviso del Tribunale, infondati.

4.1. - Giova rammentare innanzi tutto che il rapporto di lavoro sportivo è regolato in generale dal d.lgs. n. 36/2021, che all' art. 27, comma 4, rimanda all'efficacia tra le parti degli accordi collettivi di settore.

Nella specie, l'Accordo Collettivo AIC – Lega Pro – FIGC, all'art. 17 introduce una disciplina speciale e procedimentalizzata della risoluzione del contratto per inadempimento retributivo anche parziale, in presenza di regolare esecuzione della prestazione sportiva da parte del calciatore.

4.2. - Riguardo ai presupposti, invero, costituisce motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce negli stessi termini motivo di risoluzione del contratto la morosità anche nel pagamento della parte variabile della retribuzione (v. art. 17.1. dell' *CP_5*).

Il calciatore deve a tal fine inviare formale messa in mora alla società e assegnare il termine perentorio di 20 giorni per il pagamento.

Decorso inutilmente il termine di 20 giorni, matura automaticamente il diritto del calciatore alla risoluzione del contratto (art. 17.2).

Il diritto alla risoluzione deve essere esercitato esclusivamente mediante ricorso al Collegio Arbitrale *Controparte_6* , secondo le modalità e i termini previsti dall'Accordo Collettivo e dal Regolamento (art. 17, commi 5 e 6)

L'arbitrato ha natura irrituale ed è fondato su clausola compromissoria contenuta nell'Accordo Collettivo.

A seguito della notifica del ricorso arbitrale, la società dispone di un termine perentorio di 10 giorni per proporre opposizione; formulare contestazioni motivate; depositare la documentazione difensiva (art. 17.6).

La mancata opposizione da parte della società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del Calciatore (art. 17.7).

4.3. - Il Regolamento del Collegio Arbitrale, accettato espressamente dalle parti, disciplina la struttura del procedimento, sia nella forma ordinaria che in via d'urgenza, comunque improntato a celerità e concentrazione, prevedendo comunque una fase per esperire tentativo di conciliazione e una decisione collegiale nella forma del lodo irrituale.

5. - Come è noto lodo irrituale ha efficacia negoziale, non giurisdizionale. È annullabile per motivi tassativi ex art. 808-ter c.p.c. Non è esecutivo, quindi non si applicano le regole sulla sospensiva tipiche del lodo rituale.

Esso non è assimilabile ad una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, perché il primo comma dell'art. 808 ter c.p.c. stabilisce che, salvo diversa determinazione delle parti qui non assunta, l'arbitrato irrituale costituisce una deroga all'art. 824 bis c.p.c. – che prevede l'equiparazione del lodo arbitrale alla sentenza – e



l'ultimo periodo dell'art. 808 ter c.p.c. ne impedisce l'omologazione, cioè la condizione che deve essere soddisfatta affinché il lodo arbitrale possa assumere l'efficacia esecutiva propria della sentenza.

Inoltre, il lodo irrituale non può essere impugnato ex artt. 827 e ss. c.p.c. in quanto "annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I (Cass. 3197/2016).

6. - Orbene osserva il Tribunale che, in disparte la questione relativa alla supposta nullità del lodo per carenza assoluta di motivazione, documentalmente contraddetta dalla produzione del lodo corredato di motivi, ritualmente depositato nel termine di trenta giorni dal deposito del dispositivo ai sensi dell'art. 8.3. del Reg. C.A. (che la società ha dichiarato di accettare espressamente e incondizionatamente nella comparsa di costituzione depositata in data 13 giugno 2025), nonché dalla circostanza che il ricorso medesimo è incentrato sui motivi espressi nel lodo impugnato, riguardo alla dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la società ricorrente lamenta che il Collegio Arbitrale avrebbe leso il diritto di difesa, negando un rinvio dell'udienza e impedendo la produzione di documentazione asseritamente decisiva, in un contesto segnato da eventi di forza maggiore (assoggettamento ad uno stato di intimidazione in un contesto di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'attività calcistica della società nonché sottoposizione della società medesima ad amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 d.lgs 159/2011).

La censura non è fondata.

6.1. - Dagli atti emerge che la società per vero si è comunque costituita nel procedimento arbitrale, ha depositato note e documentazione, è stata sentita all'udienza arbitrale, ha formulato istanza di rinvio, che il Collegio ha esaminato e respinto.

6.2. - A ben vedere, anche la difesa spiegata, sul punto, nell'odierno ricorso è rimasta del tutto generica, priva di idoneo supporto documentale (essendosi limitata a produrre ordinanza di applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale delle Misure di prevenzione di Bari in data 8 maggio 2025) che comprovi in modo circostanziato l'esistenza di un impedimento giuridico assoluto e incolpevole che abbia reso impossibile la produzione documentale nei termini previsti. In particolare, la documentazione invocata (relativa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria) non risulta essere stata formalmente introdotta in arbitrato, né risulta un divieto giuridico alla loro produzione.

6.3. - Secondo giurisprudenza costante, il diniego di un rinvio non integra di per sé violazione del contraddittorio, specie in un procedimento regolato da termini perentori, ove la parte abbia comunque avuto la possibilità di interloquire.

La doglianza tende, piuttosto, a sollecitare una rivalutazione delle scelte procedurali del Collegio Arbitrale, non consentita in questa sede.

6.4. - Vale osservare sul punto che alla notifica del ricorso al Collegio arbitrale del 22 maggio 2025, la società non ha dato seguito alcuna osservazione nel termine di dieci giorni previsto dal Reg. C.A. costituendosi nel procedimento con memoria del 13 giugno 2026 senza addurre alcuna circostanza da cui inferire una limitazione dei poteri di intervento e di difesa determinata dalla sottoposizione all'Amministrazione



giudiziaria né a tal fine ha richiesto una rimessione nei termini al Collegio Arbitrale rispetto al termine perentorio per depositare le osservazioni in opposizione.

Tanto basta a ritenere generica e, per ciò solo infondata l'eccezione nullità del lodo per mancata esplicitazione del diritto di difesa.

6.5. - Sull'asserito errore essenziale nella formazione della volontà arbitrale la società deduce che il lodo sarebbe affetto da errore essenziale per falsa rappresentazione dei fatti, in quanto il Collegio non avrebbe adeguatamente considerato il successivo pagamento delle retribuzioni e il contesto in cui sarebbe maturato l'inadempimento (pacifico) caratterizzato da uno stato di forza maggiore.

6.6. - Anche tale doglianza è infondata ove si consideri, in via assorbente anche con riferimento agli altri motivi di censura, che il Collegio Arbitrale ha correttamente percepito i fatti storici rilevanti ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto di lavoro sportivo, basata sulla la messa in mora del 24 aprile 2025, sul decorso infruttuoso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 17 A.C. e sulla irrilevanza dell'avvenuto pagamento in data successiva (4 giugno 2025).

6.7. - Sotto tale ultimo profilo, l'errore percettivo denunciato, a ben vedere, si traduce in realtà in una diversa valutazione giuridica della loro rilevanza, in particolare con riguardo all'idoneità del pagamento tardivo e al contesto esterno ambientale, da ritenersi invece idoneo, secondo la difesa ricorrente, a paralizzare la risoluzione del contratto.

Si tratta, pertanto, di errore di giudizio, non di errore essenziale percettivo idoneo a inficiare la validità del lodo.

6.8. - Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "*quoad effectum*", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari (Cass. 15665/2019) .

6.9. - Ad una più attenta disamina delle questioni sottese all'eccezione, può ritenersi che la fattispecie applicata, correttamente, dal Collegio Arbitrale integri un' ipotesi di clausola risolutiva, espressamente prevista dall'Accordo collettivo e



sottoposta ad una rigida scansione temporale, funzionale a rendere celere la definizione delle controversie economiche insorte tra le parti e finalizzata a dare concreta e immediata tutela degli interessi del professionista che ha necessità di collocarsi, una volta conclamato l'inadempimento della società calcistica, in tempi brevi nel mercato calcistico (soprattutto a ridosso della fine della stagione calcistica).

6.10. - L'art.17.8 dell'Accordo Collettivo, applicato dal Collegio, ha infatti natura economica, non svolge alcuna funzione sanzionatoria o disciplinare, ed è volto a tutelare il lavoratore rimasto privo di retribuzione in conseguenza della risoluzione del rapporto.

Ne consegue che il lamentato difetto di causa concreta, quand'anche prospettabile in astratto, non è configurabile in presenza di una clausola risolutiva pattizia che attribuisce *ex ante* rilevanza causale al solo decorso del termine.

6.11. - Non hanno dunque pregio le obiezioni mosse dalla difesa ricorrente secondo cui si tratterebbero di norme collettive poste dall'organo arbitrale in contrasto con l'ordine pubblico ovvero prive del connotato di proporzionalità.

Con tale ultima annotazione, la difesa della società mira a introdurre una sorta valutazione equitativa del sinallagma contrattuale, estranea al perimetro del sindacato consentito in sede di impugnazione del lodo irrituale.

6.12. - Nella specie, al contrario, la risoluzione del contratto è stata dichiarata dal Collegio Arbitrale in applicazione dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo AIC-Lega Pro-FIGC, che disciplina in modo puntuale e procedimentalizzato la risoluzione per morosità retributiva e rende giuridicamente irrilevante il pagamento effettuato dopo la maturazione del diritto alla risoluzione.

7. - Da ultimo, la società nella memoria integrativa del 19 settembre 2025 ha rappresentato la circostanza sopravvenuta che il Consiglio Federale di appello della CP_2 con decisione assunta in data 08.09.2025, notificata alla società Parte_1 [...] in data 17.09.2025, ha proscioltto, in seconda istanza, la società medesima unitamente all'A.U. dagli addebiti disciplinari per i quali erano stati deferiti dalla Procura federale in relazione al mancato pagamento degli emolumenti dovuti nel febbraio 2025 entro il termine di scadenza federale del 16 aprile 2025 e per i quali il Tribunale federale in prima istanza aveva irrogato all'A.U. mesi 6 (sei) di inibizione e alla società Parte_1 punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare "nella corrente stagione sportiva".

In tale giudizio, il Collegio federale ha applicato in favore della la società sportiva, oggetto di provvedimento del Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della prevenzione, dell'8.5.2025, in accoglimento delle domande formulate dalla [...] Parte_2 dalla Parte_3 e della Questura di Pt_1 del 4.3.2025 e successive integrazioni, di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34 D. Lvo n. 159/2011, attesa la sussistenza del presupposto richiesto dalla norma "*che è quello dell'operatore economico che si muove in una realtà contaminata da imposizioni estorsive da parte dei contesti criminali*", l'esimente della causa di forza maggiore per l'episodio oggetto dei deferimenti; tale statuizione, pur resa in ambito sportivo, a dire della difesa ricorrente, esplicherebbe un'efficacia riflessa decisiva nel presente giudizio, costituendo un elemento di contesto fattuale e logico



imprescindibile avendo l'Organo collegiale di appello accertato la sussistenza di criticità oggettive e sforzi di stabilizzazione che elidono il requisito della colpevolezza e della gravità dell'inadempimento.

7.1. - La tesi, seppure tenda a valorizzare un aspetto fattuale rilevante, in relazione alla situazione difficoltà oggettiva di operare da parte della società calcistica e dei suoi amministratori in un contesto di pervasiva infiltrazione di componenti appartenenti alla criminalità organizzata, creando un clima di intimidazione attraverso il compimento di atti illeciti compiuti con metodo mafioso (per come si legge nell'ordinanza applicativa della misura di prevenzione, allegata agli atti del ricorso introduttivo), non è condivisibile per diverse ragioni.

7.2. - Innanzi tutto, è d'obbligo osservare che gli esiti del giudizio disciplinare non producono ovviamente effetti vincolanti nel presente giudizio e tanto meno possono fare stato tra le parti.

7.3. - Va poi osservato che la stessa Corte federale nella sua motivazione ha ancorato l'assoluzione dei deferiti all'assenza del connotato della gravità degli inadempimenti contestati o della fattispecie risolutiva del contratto dedotta nel presente giudizio, bensì ha ravvisato sussistere l'esimente della causa di forza maggiore in ragione della condizione di allarmante e gravissima infiltrazione criminale nelle attività calcistiche della società, ritenuta parimenti non tollerabile dalla giustizia sportiva.

Invero nella motivazione si legge:

“Siffatta decisione rientra pienamente nei rigorosi parametri applicati dalla giustizia sportiva nella valutazione sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, ove l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento impongono l'assenza di qualsivoglia elemento soggettivo che possa avere inciso sul verificarsi del fatto antiggiuridico, poiché sovrastato da una forza esterna tale da eliminare la possibilità di autodeterminazione del soggetto.

Sul punto, queste Sezioni Unite, ritengono di non doversi discostare dai principi, anche recentemente riaffermati in subiecta materia: “Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest'ultimo e per esso invincibili.” (così CFA Sez. Unite n. 40/2024-2025).

In tal senso, si è espressa anche di recente questa Corte (Sez. Unite decisione n. 12/2024-25 del 26 luglio 2024) sottolineando che deve trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”.

Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024)” (cfr. ancora Corte Sez. Unite n. 12/2024-2025)”.

Tuttavia, sottolinea la Corte Federale:



“L’ordinamento sportivo, pur nella sua autonomia, non può infatti tollerare e giustificare la intromissione di organizzazioni mafiose che condizionano ab esterno le attività delle società sportive con condotte criminali volte ad acquisire il possesso forzoso della squadra di calcio, attraverso la commissione di una serie di fatti reati e con intimidazioni mafiose nei confronti di tesserati e di dirigenti della società.

...

Vanno quindi compiutamente considerate le ragioni di coercizione in cui da tempo versava la dirigenza della squadra di calcio del Pt_1 che ha portato la Procura nazionale antimafia a richiedere i provvedimenti di cui all’art. 34 D. Lvo n. 159/2011, dopo aver accertato “la sottoposizione della società Parte_1 da tempo prolungato, ad una penetrante quanto invasiva attività intimidatoria di matrice mafiosa ” e registrato una “ situazione di assoggettamento omertoso... conseguente al compimento di atti intimidatori e allo spregiudicato utilizzo di pratiche impositive”, ha concluso affermando che “l’attività economica del calcio Pt_1 Pt_1 [...] sia permanentemente esposta ad una penetrante quanto invasiva condizione di assoggettamento mafioso, che condiziona pesantemente il libero esercizio dell’attività di impresa, influenzando in maniera estremamente significativa le scelte imprenditoriali oltre che agevolando le attività e gli interessi di soggetti intranei o comunque contigui alla Parte_4 ” (così la proposta di applicazione misure prevenzione della Procura di Bari e della Procura nazionale antimafia, pag. 11).

Questa riconosciuta stabilità delle infiltrazioni mafiose e il radicato condizionamento sulle attività societarie del Parte_1 , consentono di ritenere che ricorrono quelle situazioni di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità che hanno determinato una gravissima compromissione ambientale tale da annullare completamente la volontà del gruppo dirigente del Parte_1 specie nel periodo immediatamente precedente l’emanazione di provvedimenti cautelari restrittivi e di quello della nomina dell’Amministratore giudiziario avvenuto con provvedimento dell’ 8.5.2025

La sommatoria degli eventi ha costretto il Presidente ... alle dimissioni, proprio in epoca coincidente con la scadenza degli adempimenti federali (16.4.2025), vale a dire 20 giorni prima dell’intervento giudiziario...”

7.4. - Quanto è dato desumere dal corpo della motivazione, le ragioni che hanno indotto il Collegio federale a ritenere integrata l’esimente della causa di forza maggiore rispetto al mancato adempimento delle scadenze federali hanno evidentemente rilevanza in ambito strettamente disciplinare ma non possono incidere - non essendo equivalenti sul piano giuridico - sul rapporto di lavoro intercorso tra le parti e sul regime contrattuale che lo regola, nel cui ambito si è concretizzato l’inadempimento della società datrice ed ha per l’effetto operato la clausola risolutiva prevista espressamente dall’A.C..

Tutte le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita imputata a componenti della criminalità organizzata locale potranno avere eventualmente essere fatte valere sul piano risarcitorio nei confronti dei responsabili di siffatte condotte, senza tuttavia pregiudicare ingiustificatamente i diritti e interessi economici (compresi quelli inerenti alla stabilità del rapporto di lavoro anche sul piano retributivo) spettanti alla parte lavoratrice.



7.5. - Correttamente, dunque, il Collegio arbitrale ha ritenuto non idonee le difese della società, adducendo ragioni ostative ad essa non imputabili, in quanto tardive rispetto alla messa in mora e ai termini assegnati per la presentazione di opposizione, successivi peraltro all'apertura della procedura di amministrazione giudiziaria, e altresì contraddittorie rispetto alla circostanza che la medesima società ha provveduto nondimeno al pagamento parziale delle mensilità maturate solo in data 4 giugno 2025.

In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.

8. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

I) rigetta il ricorso.

II) Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Firenze, il 04/04/2026

IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
(F.to dig.te)